COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE

Bruxelles, 8.10.2003
COM(2003) 584 definitivo

Proposta di

REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO

che modifica il regolamento (CE) n. 1210/2003 del Consiglio relativo a talune specifiche restrizioni alle relazioni economiche e finanziarie con l'Iraq

(presentata dalla Commissione)

RELAZIONE

(1) In seguito all'adozione del regolamento (CE) n. 1210/2003 relativo a talune specifiche restrizioni alle relazioni economiche e finanziarie con l'Iraq, che attua la risoluzione 1483(2003) del Consiglio di Sicurezza dell'ONU del 22 maggio 2003, gli Stati membri riuniti in sede di Consiglio hanno dichiarato di ritenere il regolamento più restrittivo, su un punto, di quanto richiesto dalla risoluzione e, su un altro, illogico. Il Consiglio sta elaborando una posizione comune conformemente all'articolo 15 del trattato sull'Unione europea, per consentire una modifica valida del regolamento (CE) n. 1210/2003.

(2) Le modifiche riguardano la misura in cui i fondi e le risorse economiche appartenenti ad enti pubblici iracheni, situati fuori dell'Iraq, debbano essere congelati, nonché una deroga al congelamento di fondi e risorse economiche oggetto di un privilegio legale o di una sentenza precedenti, per consentirne l'utilizzo al fine di soddisfare i crediti garantiti da tale privilegio legale o quelli dichiarati validi ed esigibili da detta sentenza.

(3) Le suddette modifiche riguardano l'interpretazione della risoluzione 1483(2003). Per tale ragione, esse dovrebbero essere applicate con effetto retroattivo alla data di entrata in vigore del regolamento (CE) n. 1210/2003.

Proposta di

REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO

che modifica il regolamento (CE) n. 1210/2003 del Consiglio relativo a talune specifiche restrizioni alle relazioni economiche e finanziarie con l'Iraq

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare gli articoli 60 e 301,

vista la posizione comune 2003/495/PESC relativa all'Iraq[1], modificata dalla posizione comune 2003/.../PESC ....[2],

vista la proposta della Commissione[3],

considerando quanto segue:

(1) A seguito della risoluzione 1483(2003) del Consiglio di sicurezza dell'ONU del 22 maggio 2003, il Consiglio ha adottato il regolamento (CE) n. 1210/2003 relativo a talune specifiche restrizioni alle relazioni economiche e finanziarie con l'Iraq4, che prevede, tra l'altro, misure di congelamento nei confronti dell'ex governo iracheno. Tali misure sono entrate in vigore il 9 luglio 2003.

(2) Dopo un riesame dei testi si è concluso che la risoluzione non richiede che le misure di congelamento vengano applicate ai fondi e alle risorse economiche di ministeri ed altri enti pubblici che non si trovavano fuori dell'Iraq il 22 maggio 2003, ma che hanno lasciato il paese dopo tale data.

(3) Alla luce di quanto precede, occorre riesaminare il divieto di mettere a disposizione degli enti pubblici iracheni fondi e risorse economiche, che pregiudica il funzionamento di tali enti e ostacola inutilmente la ricostruzione dell'Iraq. Pertanto, la disposizione che precisa che non debbono essere congelati i pagamenti in entrata relativi ad esportazioni effettuati attraverso banche pubbliche elencate nel relativo allegato, risulta superflua.

(4) In base alla risoluzione 1483(2003), il congelamento dei fondi e delle risorse economiche rappresenta il primo passo verso il loro trasferimento successivo al Fondo di sviluppo per l'Iraq. La risoluzione stabilisce inoltre che i fondi e le risorse economiche oggetto di un privilegio legale sorto prima del 22 maggio 2003 o di una sentenza pronunciata prima di tale data siano esenti da tale procedimento. L'applicazione delle misure di congelamento non è pertanto opportuna se i fondi e le

---

1 GU L 169 dell'8.7.2003, pag. 72.
2 GU L ...
3 GU C del , pag. .
4 GU L 169 dell'8.7.2003, pag. 6.

risorse economiche interessati sono espressamente esclusi dalla disposizione che ne impone il trasferimento al suddetto Fondo.

(5) Si sottolinea che la mancanza di una disposizione relativa al congelamento non deve pregiudicare l'applicabilità delle normali regole in materia di riconoscimento e applicazione di sentenze arbitrali e straniere. Inoltre, non deve essere concessa alcuna deroga in relazione ad eventuali sentenze emesse in violazione del regolamento (CE) n. 3541/92, che vieta di accogliere le richieste irachene in relazione a contratti e a transazioni la cui esecuzione è stata colpita dalla risoluzione 661 (1990) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite e dalle risoluzioni che ad essa si ricollegano5.

(6) Poiché le modifiche proposte riguardano l'interpretazione della risoluzione 1483(2003), è opportuno che esse abbiano effetto retroattivo alla data di entrata in vigore del regolamento (CE) n. 1210/2003,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 1210/2003 è modificato nel modo seguente:

1. L'articolo 4 è sostituito dal testo seguente:

"Articolo 4

1. Tutti i fondi e le risorse economiche situati fuori dell'Iraq il 22 maggio 2003, appartenenti all'ex governo dell'Iraq, o ad uno degli enti pubblici, entità giuridiche, comprese società di diritto privato con partecipazione maggioritaria delle autorità pubbliche, e agenzie statali di tale Repubblica identificati dal comitato per le sanzioni ed elencati nell'allegato III, sono congelati.

2. Sono congelati tutti i fondi e le risorse economiche di proprietà o in possesso delle seguenti persone, identificate dal comitato delle sanzioni ed elencate nell'allegato IV:

a) ex presidente Saddam Hussein;

b) alti funzionari del suo regime;

c) persone loro legate da stretti vincoli di parentela, o

d) persone giuridiche, organismi o entità posseduti o controllati direttamente o indirettamente dalle persone di cui alle lettere a), b) e c) o da qualsiasi altra persona fisica o giuridica che agisce per loro conto o sotto la loro direzione.

3. È vietato mettere direttamente o indirettamente fondi a disposizione di persone fisiche o giuridiche, organismi o entità figuranti nell'allegato IV, o destinarli a loro vantaggio.

4. È vietato mettere direttamente o indirettamente risorse economiche a disposizione di persone fisiche o giuridiche, organismi o entità figuranti nell'allegato IV, o destinarle a loro

5 GU L 337 del 10.12.1992, pag. 1.

vantaggio, in modo da consentire che la persona, l'organismo o l'entità in questione, possa ottenere fondi, beni o servizi."

(2) L'articolo 5 è sostituito dal testo seguente:

"Articolo 5

È ammesso l'accreditamento di conti congelati a condizione che vengano congelati gli eventuali importi aggiuntivi."

(3) L'articolo 6 è sostituito dal testo seguente:

"Articolo 6

1. In deroga all'articolo 4, le autorità competenti degli Stati membri elencate nell'allegato V possono autorizzare l'impiego di fondi o risorse economiche congelati, purché siano soddisfatte tutte le condizioni seguenti:

a) i fondi o risorse economiche sono oggetto di un privilegio legale, amministrativo o arbitrale sorto prima del 22 maggio 2003 o di una sentenza giudiziaria, amministrativa o arbitrale pronunciata prima di tale data,

b) i fondi o le risorse economiche vengono usati esclusivamente per soddisfare i crediti garantiti da tale privilegio o riconosciuti validi da tale sentenza, entro i limiti fissati dalle leggi e dai regolamenti applicabili che disciplinano i diritti dei creditori,

c) soddisfare il credito non viola il regolamento (CE) n. 3541/92, che vieta di accogliere le richieste irachene in relazione a contratti e a transazioni la cui esecuzione è stata colpita dalla risoluzione 661 (1990) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite e dalle risoluzioni che ad essa si ricollegano, e

d) il riconoscimento del privilegio o della sentenza non è contrario all'ordine pubblico dello Stato membro interessato.

2. In tutti gli altri casi, i fondi, le risorse economiche e i proventi delle risorse economiche congelati ai sensi dell'articolo 4 vengono resi disponibili esclusivamente per il trasferimento al Fondo di sviluppo per l'Iraq detenuto presso la Banca centrale irachena, alle condizioni stabilite nella risoluzione 1483(2003) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite."

(4) Il titolo dell'allegato V è sostituito dal titolo seguente:

"Elenco delle autorità competenti di cui agli articoli 6, 7 e 8".

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione sulla *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.* Esso si applica a decorrere dal 9 luglio 2003.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles,

Per il Consiglio
Il presidente